



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**

**Direzione Generale per la Sicurezza Stradale**

Divisione 2 - Circolazione stradale ed omologazione dei relativi dispositivi di regolazione e controllo

Il Dirigente

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis, che individua i casi in cui non risulta necessaria la contestazione immediata della violazione;

VISTI in particolare le lettere b) e g-bis), del comma 1-bis ed il comma 1-ter del citato art. 201, che stabiliscono i casi e le condizioni per l'accertamento automatico delle infrazioni commesse dal passaggio di veicoli al semaforo indicante la luce rossa, con apposite apparecchiature omologate o approvate per il funzionamento in modo completamente automatico;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la allora V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che per ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione d'infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1384, in data 7 marzo 2016, con il quale la società Microrex s.p.a, con sede legale in Via degli Ulivi, 8-Ponte Buggianese (PT), ha ottenuto l'approvazione di un documentatore fotografico d'infrazioni commesse da veicoli a intersezioni regolate da semaforo, quando lo stesso indica luce rossa, denominato "reDvolution";

VISTO il decreto dirigenziale n. 2752, in data 12 maggio 2017, con il quale la società Microrex s.p.a ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "reDvolution" a una versione con due nuovi illuminatori prodotti dalla società Serinn snc, mod. IL-180/10° e mod.IL-180/17°, da utilizzare singolarmente o in abbinamento;

VISTA la richiesta in data 22 gennaio 2019, integrata con atti in data 6 maggio 2019, con la quale la società Micorex s.p.a. ha chiesto un'ulteriore estensione dell'approvazione del dispositivo "reDvolution" a una versione con due nuove telecamere mod. S1131 (fissa) e mod. X6531 (Dome PTZ), prodotte dalla Panasonic, in sostituzione dei precedenti modelli AXIS, e con un nuovo modello di telecamera termica per il rilevamento delle autovetture (spire virtuali), denominato RV-FLIR2x, da utilizzare in maniera alternativa o in abbinamento al modello RV-FLIR1x precedentemente approvato;

CONSIDERATO che le modifiche hardware apportate al dispositivo, come dichiarato dalla società Micorex s.p.a. e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono il corretto funzionamento del dispositivo, costituendone un miglioramento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014 n. 346 di rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale, in particolare, alla Divisione 2 della Direzione Generale per la sicurezza stradale, è attribuita la funzione di omologazione dei dispositivi segnalatici di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni;

VISTA la direttiva del 15.07.19 n. 174 RD con cui il Capo Dipartimento ha temporaneamente delegato i direttori delle divisioni della Direzione Generale per la sicurezza stradale alla firma dei provvedimenti di rispettiva competenza;

## DECRETA

### *Articolo 1 - Approvazione*

1. L'approvazione, concessa con decreto dirigenziale n. 1384 in data 7 marzo 2016 al dispositivo documentatore fotografico d'infrazioni commesse da veicoli a intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa denominato "reDvolution", prodotto dalla società Micorex s.p.a., con sede legale in Via degli Ulivi, 8-Ponte Buggianese (PT), già estesa con il decreto dirigenziale n. 2752 del 12 maggio 2017, è estesa alla versione con due telecamere mod. S1131 (fissa) e mod. X6531 (Dome PTZ), e con un nuovo modello di telecamera termica per il rilevamento delle autovetture (spire virtuali), denominato RV-FLIR2x, da utilizzare in maniera alternativa o in abbinamento al modello RV-FLIR1x precedentemente approvato.

2. Restano valide le prescrizioni degli artt. 2, 3 e 4 del decreto n. 1384 del 7 marzo 2016.

### *Articolo 2 - Installazione ed esercizio*

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "reDvolution" devono corrispondere a quanto indicato nel decreto dirigenziale 1384 in data 7 marzo 2016, e a quanto riportato nel Manuale di installazione REV.3.1 del 30 aprile 2019, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.

2. Nel caso di eventuali condizioni d'installazione differenti da quelle individuate nel Manuale Installazione, dovranno essere adottati e certificati tutti gli accorgimenti atti a garantire la piena funzionalità del dispositivo nel rispetto dell'approvazione.
3. I dispositivi "reDvolution" devono essere utilizzati in base a quanto indicato nel Manuale Utente REV. 3.0 del 11 gennaio 2019.

### *Articolo 3 - Produzione e commercializzazione*

1. I dispositivi "reDvolution" che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero.
2. I dispositivi "reDvolution" dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto n. 1384 in data 7 marzo 2016, del decreto n. 2752 del 12 maggio 2017 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo "reDvolution", in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi "reDvolution" che saranno prodotti, dovranno essere commercializzati unitamente al Manuale Installazione REV.3.1 del 30 aprile 2019 ed al Manuale Utente REV. 3.0 del 11 aprile 2019, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

IL DIRIGENTE  
Dott. Ing. Silverio Antoniazzi

ANTONIAZZI SILVERIO  
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP  
Dirigente II  
22.07.2019 11:35:25 UTC

